



CAPITOLATO DI GARA

PROCEDURA COMPETITIVA PRIVATA, AI SENSI DELL'ART. 53 DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ FIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PIANO ANALITICO DI MARKETING DELLA FIP, IL REPERIMENTO DEGLI SPONSOR E LA VALORIZZAZIONE DEL LOGO FIP, NONCHÉ LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI SPECIALI FIP – PERIODO DAL 01.07.2026 AL 31.10.2029.

Titolo I - Generalità e attività preliminari e propedeutiche

Art.1 – Oggetto

La FIP provvede all'affidamento dei servizi in oggetto mediante individuazione di primaria azienda operante sul mercato nazionale ed internazionale in qualità di Advisor.

L'Advisor dovrà, in esecuzione dell'incarico:

- predisporre e gestire il piano analitico di marketing della FIP,
- realizzare e gestire gli eventi speciali in accordo con la FIP, se richiestone
- reperire sponsor, e porre in essere ogni iniziativa e attività finalizzata a valorizzare il logo FIP, secondo quanto indicato nel progetto-offerta presentato dall'Advisor stesso ed in base all'esito della contrattazione con il soggetto affidatario.

L'Advisor sarà altresì responsabile - nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto – del rispetto dei vincoli stabiliti dalla FIP, nonché delle normative CONI, CIO e FIBA in materia di pubblicità e sponsorizzazioni.

L'Advisor dichiara di conoscere la normativa regolamentare nazionale e internazionale che FIP è tenuta ad applicare e rispettare e si obbliga ad eseguire le prestazioni in oggetto in conformità a tale disciplina e a quella eventuale successivamente emananda, anche se ciò dovesse comportare limitazioni nelle facoltà e nei diritti attribuiti all'Advisor con il contratto.

Le analisi di mercato, le analisi preventive dei dati televisivi e da carta stampata, gli studi, i format di sponsorizzazione, il monitoraggio (televisivo, stampa e internet), le immagini prodotte, la banca dati ed ogni altro strumento o servizio realizzato o utilizzato dall'Advisor a propria cura e spese al fine di realizzare la strategia marketing della FIP, alla scadenza del contratto resteranno di esclusiva proprietà della FIP.

L'Advisor prende atto che la FIP ha in vigore i seguenti contratti con le scadenze di seguito riportate:

1. "Sponsor Tecnico e fornitore esclusivo per il settore abbigliamento sportivo" con ditta Macron – scadenza 31.12.2026;
2. "Main Sponsor FIP per il settore dei trasporti" con ITA AIRWAYS – scadenza 31.12.2027;
3. "Main Sponsor FIP – retro maglia" con ditta IBSA - scadenza 30.09.2026;
4. "Top Sponsor FIP" con Trentino Marketing – scadenza 31.12.2027;
5. "Main Sponsor FIP – maglia arbitri" con ditta ATTAL e azienda PACO srl – scadenza 30.06.2027;
6. "Fornitore Ufficiale FIP per il settore palloni da basket" con ditta Molten Corporation e l'azienda AD Advanced Distribution – scadenza 31.12.2028;
7. "Media partner FIP" con Gazzetta e società RCS Mediagroup e CAIRO RCS Media – scadenza 31.12.2026;
8. "Official partner e Mobility Partner FIP e Circuito 3x3 Italia" con azienda KINTO ITALIA per marchio Toyota - scadenza 28.02.2028;
9. "Official partner 5vs5 per prodotti paramedici" con ditta Sixtus Italia srl - scadenza 31.05.2026;
10. "Official Medical Partner" con azienda GOLDEN STAR - scadenza 31.12.2026;
11. "Official Time Keeper" con azienda FESTINA LOTUS – scadenza 31.05.2028;
12. "Sponsor FIP per servizi alberghieri" con BLUHOTELS – scadenza 31.05.2026;
13. "Partner ufficiale FIP e Circuito 3x3 Italia" con azienda KELLOGG – scadenza 31.12.2025;
14. "Fornitore Ufficiale" con ditta FITLINE e azienda PM-INTERNATIONAL Italia – scadenza 30.06.2026;
15. "Partner ufficiale per il settore della produzione/ripresa video e diretta streaming" con azienda MGX - scadenza 31.03.2026;
16. "Partner e fornitore Ufficiale FIP 5vs5/3vs3 per il settore dell'acqua minerale e thè" con con ditta Uliveto-Rocchetta e azienda CO.GE.DI. – scadenza 31.12.2026
17. "Fornitore Ufficiale FIP" per il settore apparecchiature tecnologiche per il monitoraggio delle prestazioni sportive con ditta K-SPORT– scadenza 31.05.2027;
18. "Fornitore Ufficiale FIP" per il settore dispositivi onde d'urto con ditta SER.MA GROUP – scadenza 20.11.2026;
19. "Official Partner" Corriere dello Sport Stadio – Tuttosport con azienda SPORT NETWORK - scadenza 31.05.2026;

20. "Fornitore Ufficiale FIP" per il settore della gestione digitale di dati clinici con ditta IMSPro – marchio ASKAMON – scadenza 31.12.2028.

Si rende noto che l'Advisor attualmente incaricato beneficerà dei relativi proventi quali corrispettivo del proprio impegno professionale sino al 30 giugno 2026, mentre gli eventuali nuovi contratti di sponsorizzazione nel frattempo stipulati, non potranno superare la scadenza del 30 giugno 2026; se dovessero superare tale scadenza, previo assenso di FIP (ad esempio in caso di rinnovi in continuità), la provvigione a favore dell'attuale Advisor sarà stabilita nella misura fissa del 15% del valore del contratto e liquidata alla scadenza del medesimo, anche a titolo di compenso dell'attività di gestione del contratto stesso.

Analogamente, a far data dalla efficacia dell'affidamento all'advisor aggiudicatario della presente procedura, i nuovi contratti di sponsorizzazione non potranno superare la scadenza del 31 ottobre 2029 e, se dovessero superare tale scadenza, previo assenso di FIP, la provvigione sarà stabilita nella misura fissa del 15% del valore del contratto e liquidata sino alla scadenza del medesimo, anche a titolo di compenso dell'attività di gestione del contratto stesso.

In tal caso, il valore del contratto di sponsorizzazione in relazione al solo periodo di proroga non concorrerà a determinare gli ammontari previsti nella tabella di cui al successivo art.4 al fine della individuazione dell'aliquota provvigionale applicabile.

La provvigione relativa, invece, all'eventuale rinnovo del contratto stesso dopo la sua scadenza naturale sarà ad appannaggio del nuovo Advisor che sarà selezionato da FIP, ed il relativo diritto sarà inserito nelle condizioni di partecipazione alla procedura di selezione.

I diritti, benefici e facoltà di cui al presente affidamento non contemplano tutto quanto riguarda, sia in termini organizzativi che di reperimento risorse e sponsorizzazioni, il circuito "3x3" il quale rimane oggetto di autonoma progettualità.

Tuttavia l'aggiudicatario della presente selezione dovrà operare in modo coordinato e non conflittuale con lo sviluppo di detto circuito nonché con gli operatori professionali che, in tale contesto, si troveranno a svolgere gli analoghi compiti di organizzazione e/o reperimento risorse.

Art. 2 – Durata

Il contratto avrà decorrenza dal 01.07.2026 al 31.10.2029.

Non è ammessa alcuna forma di tacita proroga.

Art.3 - Attività di carattere generale

L'Advisor provvederà a predisporre le analisi, le valutazioni in condivisione con FIP e l'impostazione del piano di marketing per il periodo contrattuale di cui all'art.2, tenendo conto dei vincoli contrattuali ancora esistenti e proponendo ipotesi di sviluppo e valorizzazione dell'immagine federale, sia sotto il profilo della comunicazione che sotto quello della valorizzazione economica del logo e dei segni distintivi.

Titolo II - Attività di gestione del piano analitico di marketing della Federazione Italiana Pallacanestro, reperimento sponsor, valorizzazione del logo FIP

Art. 4 – Corrispettivo per l'attività di reperimento sponsor

Sui contratti di sponsorizzazione stipulati, la FIP riconoscerà all'Advisor un compenso provvigionale secondo le percentuali indicate nell'offerta economica:

FASCIA	INTERVALLO	% (come da aggiudicazione)
1	0 - 1.500.000	%
2	1.500.001 - 2.100.000	%
3	2.100.001 - 2.800.000	%
4	2.800.001 - 3.500.000	%
5	oltre 3.500.001	%

Gli intervalli si intendono come valore (competenza economica) annua delle sponsorizzazioni.

In caso di accordi di partnership con cambio merce il valore massimo dei beni oggetto di scambio valorizzato in base ai costi di produzione al netto dell'IVA, non potrà superare il 10% del valore complessivo dell'accordo stesso, compresa la eventuale contribuzione in comunicazione. Eventuali deroghe per le forniture tecniche dovranno essere di volta in volta concordate preventivamente con la FIP.

In caso di accordi con Partner Media la valorizzazione della eventuale contribuzione in comunicazione dovrà essere al 10% del prezzo di listino e dovrà concorrere al massimo per il 10% rispetto all'ammontare totale del contratto. Eventuali deroghe dovranno essere di volta in volta concordate preventivamente con la FIP.

Art.5 – Competenza economica, modalità e termini di pagamento

Il compenso provvigionale di cui all'art 4 verrà determinato e corrisposto con le seguenti modalità e termini:

1. l'Advisor produrrà, entro il giorno 10 del primo mese successivo a ciascun semestre (gennaio-giugno e luglio-dicembre) degli anni 2026-2027-2028-2029, un documento riepilogativo dei contratti conclusi e sottoscritti tra lo Sponsor e la FIP con l'indicazione dei corrispettivi (in merce o in denaro) di competenza economica di ciascun semestre chiuso, al netto d'IVA, secondo gli scaglioni e le percentuali di cui all'art.4.
2. la FIP, verificata la correttezza degli importi contenuti nel documento prodotto dall'Advisor, procederà alla liquidazione delle commissioni maturate, nel periodo di competenza, sulle sole quote di corrispettivo effettivamente incassate e, con riferimento al cambio merce, sul valore delle merci consegnate dallo Sponsor e contro-fatturate

dalla FIP. Il pagamento delle commissioni maturate e non ancora liquidate verrà eseguito alla scadenza successiva, previo accertamento dell'avvenuto incasso.

3. L'Advisor emetterà fattura per le commissioni spettanti sulla base di quanto disposto all'art.4. La FIP provvederà al pagamento entro 30 g.d.f.

Art.6 – Contratti con gli Sponsor

La FIP dovrà esprimere il proprio preventivo gradimento sugli sponsor, i cui contratti non potranno avere validità superiore al 31 ottobre 2029, termine di scadenza del presente accordo. A tal fine l'Advisor dovrà sottoporre alla FIP per la sua sottoscrizione, gli schemi di contratto completi e definitivi tra FIP e sponsor.

Qualunque contratto di sponsorizzazione legato ad un preciso evento dovrà essere stipulato prima della data di inizio dell'evento cui la fornitura/visibilità oggetto del contratto si riferisce, così da consentire alla FIP di concordare ed accettare in tempo utile gli standard tecnici e di qualità dei beni, produrre i materiali per la visibilità e allo sponsor di fornire i beni stessi e tutte le informazioni utili, nelle sedi che saranno indicate dalla FIP non oltre il quindicesimo giorno precedente la medesima data di inizio dell'evento. Eventuali deroghe dovranno essere di volta in volta concordate preventivamente con la FIP.

Le intese negoziali relative alla realizzazione e gestione degli eventuali Eventi Speciali di interesse della FIP saranno stipulate di volta in volta ed in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze della Federazione. Tali intese non potranno entrare in conflitto con i principi del presente capitolato né porre in essere conflitti merceologici con sponsor già acquisiti.

Art. 7 -Diritto di rifiuto di sponsorizzazioni

La FIP si riserva la facoltà di approvare lo/gli sponsor reperito/i da ADVISOR e può per motivi di opportunità o di convenienza recedere da tale scelta. In tal caso l'Advisor sarà tenuto ad individuare un altro sponsor di gradimento della FIP nei termini da concordare con essa, a pena di risoluzione del contratto medesimo.

La FIP, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi offerta di sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga possa derivare un conflitto d'interesse;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni di seguito indicate a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) nei casi di propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) nei casi di pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale o di aziende di cui è provato il coinvolgimento nello sfruttamento del lavoro minorile e, in ogni caso, a fatti che la legge prevede come reato;
- c) nei casi di messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Le sponsorizzazioni e gli strumenti attuativi delle stesse non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti statali e dell'ordinamento sportivo.

Art.8 – Responsabilità dell’Advisor

La FIP è sollevata e manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a prestazioni eseguite dall’Advisor in attuazione dell’incarico oggetto del contratto, restando esclusivamente l’Advisor stesso responsabile, anche verso terzi, per i danni a persone o cose che dovessero verificarsi in esecuzione del contratto medesimo.

Art.9 – Riservatezza

Il presente contratto e tutte le informazioni, i dati e le notizie di cui l’Advisor e/o gli sponsor verranno a conoscenza, in qualsiasi modo, nel corso di esecuzione dell’incarico, si intendono coperti da rigoroso vincolo di riservatezza, per tutta la durata dell’incarico e per i due anni successivi alla cessazione dello stesso. Il vincolo riguarda anche analisi, documenti, studi e atti predisposti dall’Advisor e/o dagli sponsor nell’esecuzione dell’incarico, che non potranno in nessun modo essere divulgati o diffusi in difetto di consenso della FIP, senza alcun limite temporale.

L’Advisor è tenuto ad adottare misure adeguate ad assicurare il rispetto dell’obbligo di riservatezza, impartendo istruzioni prima della comunicazione a qualsiasi dipendente o collaboratore di ogni informazione riservata, al fine di prevenire l’uso non consentito. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle seguenti ipotesi:

- 1) Informazioni divenute di dominio pubblico senza che vi sia stata violazione della presente clausola o di qualsiasi altro obbligo di riservatezza;
- 2) Informazioni ottenute da terzi senza che vi sia stata violazione della presente clausola o di qualsiasi altro obbligo di riservatezza;
- 3) Informazioni irrilevanti ovvero che devono essere rivelate per disposizioni di legge o di qualsiasi competente autorità.

E’ fatto altresì divieto all’Advisor di emettere comunicati stampa riguardanti l’appalto oggetto del presente contratto, se non preventivamente concordati con la FIP.

La presente obbligazione ha natura essenziale.

Titolo III - Attività di gestione operativa delle manifestazioni di carattere internazionale che avranno luogo durante il periodo 2026-2029.

Art. 10 – Organizzazione Manifestazioni ed Eventi - generalità

Tra le attività connesse al ruolo di Advisor, rientra anche l’organizzazione di eventi di natura nazionale ed internazionale per conto della FIP.

La FIP annualmente organizza una serie di gare di qualificazione da disputare all’interno del territorio nazionale, in una struttura compatibile con i requisiti e secondo le modalità imposte dalla federazione internazionale (FIBA), secondo la programmazione annuale della FIP.

Per tali gare sarà compito dell'Advisor, provvedere a tutti gli adempimenti organizzativi di seguito specificati nonché delle attività necessarie al corretto svolgimento dell'evento, ivi comprese le fasi preliminari, contemporanee e successive così come previsto dai manuali FIBA di riferimento (Handbook) o altre fonti regolamentari sportive, che si intendono sin da ora note e costituenti di volta in volta, parte integrante del contratto in relazione allo specifico singolo evento.

La FIP potrà inoltre avvalersi dell'Advisor anche per l'organizzazione di eventi, tornei, manifestazioni realizzate in autonomia rispetto alla federazione internazionale.

Art. 11 - Gestione operativa delle manifestazioni

Nel periodo oggetto del presente accordo, la FIP comunicherà con congruo anticipo all'Advisor il programma degli Eventi nazionali o internazionali per i quali sarà richiesto l'intervento nell'organizzazione.

Gli eventi riguarderanno le partite ufficiali e amichevoli delle squadre nazionali senior maschili e femminili in un numero che potrà variare, per le motivazioni indicate nell'art.10, per ogni annualità, da un minimo di 1 ad un massimo di 3 per ciascuna tipologia di evento e di squadra nazionale.

L'Advisor presterà a FIP, nelle occasioni suddette, i servizi organizzativi di seguito descritti.

Art.12 – Tipologia dei servizi

La tipologia dei servizi oggetto dell'appalto, sia per eventi sotto egida FIBA che esclusivamente FIP potranno essere compresi nell'elenco che segue:

- A. Individuazione della sede dell'evento
- B. Adeguamento degli impianti alle direttive della federazione internazionale o della FIP
- C. Organizzazione di tutti i servizi necessari per il corretto funzionamento della struttura individuata come sede dell'evento
- D. Organizzazione del servizio di Ticketing
- E. Organizzazione dei servizi di promozione e comunicazione dell'evento sui diversi media e sui canali social concordati con la FIP
- F. Reperimento sponsor
- G. Organizzazione evento in ogni sua fase operativa
- H. Gestione dei costi e dei ricavi in linea con il budget dell'evento

Come specificato, sarà compito dell'azienda fornitrice garantire tutte le attività di coordinamento organizzativo dell'evento per tutte le attività sopraelencate. A tale riguardo si precisa che la FIP resterà titolare dell'organizzazione, avvalendosi del supporto e del coordinamento organizzativo dell'Advisor.

A tal fine FIP provvederà ad elaborare un budget preventivo, che, condiviso con l'Advisor, costituirà il documento di riferimento per la gestione delle diverse attività che compongono l'evento.

Ogni eventuale scostamento di budget dovrà essere opportunamente e preventivamente autorizzato dalla federazione.

Nell'ambito dei servizi assegnati, l'Advisor ne assumerà la responsabilità ed avrà l'obbligo di definire con la FIP tempi e modalità di collaborazione per l'espletamento del servizio stesso e dovrà determinare una consegna, tutto incluso, chiavi in mano, alla FIP dell'organizzazione della manifestazione, manlevandola da ogni tipo di onere (ad eccezione dei costi di produzione dell'evento) di natura organizzativa.

L'Advisor dovrà garantire un'attività di supporto alle attività di coordinamento organizzativo dell'Evento.

In tale senso l'Advisor elaborerà per ciascuna fattispecie il progetto tecnico dell'organizzazione che sarà opportunamente valutato dalla FIP.

L'Advisor assumerà la responsabilità delle prestazioni e dei servizi affidatigli ed avrà l'obbligo di definire con la FIP tempi e modalità di collaborazione per l'espletamento del servizio stesso.

Art. 13 – Corrispettivo per l'attività di organizzazione degli Eventi

Per tutte le attività riferite, annesse e connesse alla organizzazione degli eventi di cui al presente accordo sarà riconosciuto all' Advisor:

- Sui contratti di sponsorizzazione stipulati in relazione agli Eventi il relativo importo concorrerà a determinare l'applicazione degli scaglioni di cui all'art. 4 ai fini della determinazione del compenso provvigionale complessivo annuo e, pertanto, non è previsto un ulteriore , specifico compenso;
- Per l'attività di supporto all'organizzazione delle gare, e per ogni altro adempimento previsto in relazione agli Eventi di cui al presente atto, un corrispettivo come di seguito specificato:
 1. partita ufficiale della squadra Nazionale Senior Maschile € 90.000 con l'applicazione della percentuale a ribasso indicata nell'offerta economica
 2. partita amichevole della squadra Nazionale Senior Maschile € 75.000 con l'applicazione della percentuale a ribasso indicata nell'offerta economica
 3. partita ufficiale della squadra Nazionale Senior Femminile € 25.000 con l'applicazione della percentuale a ribasso indicata nell'offerta economica
 4. partita amichevole della squadra Nazionale Senior Femminile € 15.000 con l'applicazione della percentuale a ribasso indicata nell'offerta economica

Titolo IV - Norme comuni applicabili a tutti i servizi.

Art.14 - Osservanza delle disposizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro

L'Advisor è tenuto a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti, o disposizioni normative che dovessero intervenire durante la validità del rapporto contrattuale, in materia di assicurazioni, previdenza e assistenza, nonché di rapporto di lavoro in genere e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro esonerando la FIP da ogni responsabilità al riguardo.

L'Advisor, è tenuto a dimostrare di aver provveduto a quanto sopra, e a comunicare per iscritto l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché ogni variazione intercorrente.

Art. 15 - Vigilanza e controllo dell'esecuzione dei servizi

L'esecuzione del contratto è sottoposta alla vigilanza e al controllo da parte della FIP. In particolare, la FIP potrà provvedere a:

- a) verificare la regolarità degli adempimenti a carico dell'Advisor rispetto agli obblighi contrattuali assunti;
- b) valutare il livello, la funzionalità e la congruità dei servizi resi rilevando eventuali anomalie, diffusioni e inadempienze dell'Affidatario;
- c) verificare la qualità e l'efficienza del servizio, anche attraverso forme di rilevamento della soddisfazione dell'utenza;
- d) indicare soluzioni tecnico-operative per risolvere problemi e migliorare la prestazione dei servizi.

La FIP potrà avvalersi di un apposito Supervisore per lo svolgimento delle attività di vigilanza, controllo e valutazione.

La FIP, in caso di eventuali deficienze e/o carenze riscontrate, ne darà comunicazione scritta all'Advisor che sarà tenuto a provvedere alla loro eliminazione entro il minore tempo tecnicamente possibile, secondo le indicazioni della FIP.

Art. 16 - Coordinatore dei servizi

L'Advisor dovrà presentare alla FIP all'atto dell'avvio dei servizi, un programma per il coordinamento e la direzione dei servizi, che preveda una o più figure di coordinamento degli stessi.

Il/i Coordinatore/i del servizio rappresenta/no a tutti gli effetti l'Advisor. Pertanto, ogni comunicazione rivolta dalla FIP allo stesso si intende effettuata a l'Advisor.

Art. 17 - Cauzione ed assicurazioni

L'Advisor, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, prima della stipula del presente accordo, dovrà costituire un deposito cauzionale nelle forme ammesse dalla legge, nella misura pari ad € 300.000,00 che resterà vincolato per tutta la durata dello stesso e, comunque, fino alla definizione di ogni eventuale eccezione o controversia.

La fideiussione dovrà avere validità fino al 31.12.2029, dovrà essere a prima e semplice richiesta di FIP, ogni eccezione esclusa ivi comprese l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Il deposito cauzionale definitivo verrà progressivamente svincolato secondo i principi legislativi in materia.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento del maggior danno.

La FIP ha diritto di rivalersi su tale cauzione ove dovesse vantare crediti nei confronti dell'Advisor, comunque insorgenti dall'esecuzione del servizio.

L'Advisor è tenuto ad adottare, nel corso della gestione dei servizi, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché per evitare danni ai locali, agli arredi e alle attrezzature.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, l'Advisor si impegna a stipulare a proprie spese una polizza assicurativa con primaria impresa di assicurazione di rilevanza internazionale, secondo le seguenti modalità:

- polizza assicurativa RC con un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per ciascun sinistro e che tenga completamente indenne la FIP per danni a terzi per l'intera durata degli eventi. Tale assicurazione dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell'accordo; copia della stessa dovrà essere consegnata preventivamente alla FIP.

Art.18 - Responsabilità della FIP

La FIP si impegna a garantire tutti gli altri servizi indispensabili non previsti, a carico dell'Advisor, dal presente accordo.

Art.19 - Divieto di cessione del contratto

L'Advisor si obbliga ad effettuare i servizi compresi nel presente accordo avvalendosi esclusivamente della propria organizzazione; non può cedere ad altri l'esecuzione delle prestazioni formanti oggetto del servizio di cui al presente accordo, ad eccezione delle forniture tecniche e servizi annessi, fatta comunque salva l'approvazione della FIP a norma delle vigenti disposizioni.

E' vietata la cessione del contratto.

Art.20 – Responsabilità dell' Advisor

La FIP è sollevata e manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a prestazioni eseguite dall'Advisor risulterà esclusivo responsabile, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della FIP, per qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa derivargli da terzi o per eventuali infortuni o danni che si dovessero verificare per fatti derivanti dall'inosservanza degli obblighi suddetti, in attuazione dell'incarico oggetto del contratto, restando esclusivamente l'Advisor risulterà esclusivo

responsabile, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della FIP, per qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa derivargli da terzi o per eventuali infortuni o danni che si dovessero verificare per fatti derivanti dall'inosservanza degli obblighi suddetti.

Art.21– Riservatezza

Il presente contratto e tutte le informazioni, i dati e le notizie di cui l'Advisor e/o gli sponsor verranno a conoscenza, in qualsiasi modo, nel corso di esecuzione dell'incarico, si intendono coperti da rigoroso vincolo di riservatezza, per tutta la durata dell'incarico e per i due anni successivi alla cessazione dello stesso. Il vincolo riguarda anche analisi, documenti, studi e atti predisposti dall'Advisor e/o dagli sponsor nell'esecuzione dell'incarico, che non potranno in nessun modo essere divulgati o diffusi in difetto di consenso della FIP, senza alcun limite temporale.

L'Advisor è tenuto ad adottare misure adeguate ad assicurare il rispetto dell'obbligo di riservatezza, impartendo istruzioni prima della comunicazione a qualsiasi dipendente o collaboratore di ogni informazione riservata, al fine di prevenire l'uso non consentito. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle seguenti ipotesi:

- 1) Informazioni divenute di dominio pubblico senza che vi sia stata violazione della presente clausola o di qualsiasi altro obbligo di riservatezza;
- 2) Informazioni ottenute da terzi senza che vi sia stata violazione della presente clausola o di qualsiasi altro obbligo di riservatezza;
- 3) Informazioni irrilevanti ovvero che devono essere rivelate per disposizioni di legge o di qualsiasi competente autorità.

E' fatto altresì divieto all'Advisor di emettere comunicati stampa riguardanti l'appalto oggetto del presente contratto, se non preventivamente concordati con la FIP.

La presente obbligazione ha natura essenziale.

Art.22– Penali e Risoluzione

La FIP avrà facoltà di dichiarare immediatamente ed automaticamente risolto di diritto il contratto stesso, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile, in caso di:

- 1) Eventuale sanzione comminata da parte della F.I.B.A. o del C.I.O. alla FIP per violazione delle norme della F.I.B.A. in materia di pubblicità e sponsorizzazione, con riferimento all'attività svolta dall'Advisor;
- 2) Non veridicità di una o più delle dichiarazioni rese dall'Advisor ai fini della procedura di aggiudicazione e/o esistenza in capo all'Advisor di una delle situazioni di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- 3) Cessione non autorizzata, anche parziale, delle prestazioni previste dal contratto;
- 4) Violazione degli obblighi di riservatezza da parte dall'Advisor;
- 5) Qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali da parte dell'Advisor che abbia provocato pregiudizio alla F.I.P.

La FIP avrà inoltre facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt.1453 e ss. del Codice Civile, qualora l'Advisor si renda responsabile di gravi inadempimenti agli obblighi previsti dal contratto medesimo.

In seguito alla risoluzione del contratto a norma del presente articolo, la FIP avrà diritto ad incamerare la cauzione di cui all'art.15 a titolo di penale, salva ed impregiudicata ogni ulteriore azione per il risarcimento del maggior danno.

Art. 23 – Marchi

L'uso dei marchi della FIP e la loro relativa attività di valorizzazione da parte dell'Advisor non potranno in nessun modo essere difforni da quanto indicato nel "Progetto esecutivo" e nelle relative schede informative.

Alla scadenza del contratto, l'Advisor non potrà più fare uso di detti marchi, che resteranno di proprietà della FIP.

Art. 24– Foro Competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'esecuzione o all'interpretazione del contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 25 – Varie

Le imposte e tasse per la registrazione del contratto sono a carico di l'Advisor.

Per quanto non espressamente previsto dalle parti, il contratto sarà regolato dalla legge italiana e segnatamente dal Codice Civile.